



FACOLTÀ
TEOLOGICA
DEL TRIVENETO

Studi Teologici di Gorizia, Trieste e Udine

LA VITA NELLE NOSTRE MANI Corso di Bioetica teologica

*Parte speciale – Non uccidere
16. La legittima difesa*

1

Introduzione

- La responsabilità verso la vita è espressione dell'intangibilità della persona, creata ad immagine di Dio. Questo rispetto si traduce nel rifiuto della violenza che è sopraffazione della vita e dell'integrità propria e altrui.
- Tuttavia, la definizione classica di omicidio (distinta dalla semplice *occisio hominis*) tiene conto della necessità di giustificare l'uccisione dell'aggressore per difesa personale, l'uccisione di un reo da parte della pubblica autorità e l'uccisione del nemico durante una guerra giusta.
- Una lunga tradizione teologico-morale sostiene, cioè, la legittimità di difendersi da un'aggressione usando violenza, sino a giustificare, in casi estremi, l'uccisione dell'ingiusto aggressore.
- Nel cuore della categoria stessa di legittima difesa sta la problematica distinzione fra la vita dell'iniquo e la vita dell'innocente, godendo solo quest'ultima - secondo molti - del diritto assoluto di intangibilità.

2

La difesa violenta tra umana prudenza e legge evangelica

- La dottrina tradizionale si colloca in un contesto di sapienza umana universalmente favorevole all'idea che possa darsi un uso legittimo della forza per difendere se stessi o un bene prezioso minacciato.
- Codice di Hammurabi: prevedeva la legittima difesa preventiva armata anche contro il ladro, sino ad ammettere il diritto di ucciderlo, con una differenziazione il *fur nocturnus* e il *fur diurnus*, (cfr. Es 22,1-2).
- Ad Atene esisteva il diritto di *amúnesthai* (= difendersi), concepito come un diritto di reagire contro la violenza entro limiti amplissimi, che sorpassano anche il nostro eccesso di difesa.
- L'alto senso di giustizia del diritto romano portò alla delimitazione della legittima difesa: era permesso difendersi con l'uccisione dell'aggressore quando era in gioco la vita, l'integrità personale o il pudore, ma non se si trattava di beni strettamente materiali.
- Si tratta pertanto di una esperienza morale comune, un diritto riconosciuto pressoché unanimemente e ricondotto alla legge naturale.

3

La difesa violenta tra umana prudenza e legge evangelica

- «Questa è una legge non scritta, ma innata, che non si apprende... ma che abbiamo preso, assunto, espresso dalla natura stessa, per la quale noi non siamo istruiti, ma per la quale siamo stati fatti, che non ci è stata insegnata, ma che abbiamo dentro: che cioè se la nostra vita si trovasse in qualche pericolo, in situazione di violenza, sotto i colpi di briganti o nemici, sarebbe lecito ogni mezzo (*ratio*) per conseguire la salvezza»
CICERONE, *Pro Milone*, 3.
- «*Naturalis ratio permittit se defendere*»
GAIO in *Digesta*, IX,2,45.
- L'uso della violenza, sia difensiva sia aggressiva, faceva parte del costume più antico di Israele, ma nell'AT si può notare un progressivo affinamento del senso morale, che conduce a limitare notevolmente le circostanze che legittimano il ricorso alla violenza.
- Pur non contenendo indicazioni precise, il NT offre una chiave di lettura generale per la questione dell'uso della violenza attraverso la vita stessa di Gesù che è rivelazione dei costumi di Dio e imperativo etico vivente per ogni cristiano.

4

La difesa violenta tra umana prudenza e legge evangelica

- Gesù è circondato dall'ostilità e dalla violenza, fin dalla nascita, durante la vita pubblica è aggredito ingiustamente nel suo onore, nella libertà di movimenti e per 3 volte cercano di ucciderlo. Egli reagisce con la fuga (Lc 4,29-30; Gv 8,59;10,31-39) e nel Getsemani rifiuta deliberatamente ogni tentativo di difesa (Mt 26,51-54; Lc 22,49-51; Gv 18,10-11).
- Nel rifiuto di difendersi Gesù mostra l'adesione alla volontà del Padre (Mt 26,54; Gv 18,11) e alla sua missione di dare la vita, giusto per gli ingiusti; esprimendo la logica del Regno (Gv 18,36): non si difende con le armi, ma rende testimonianza alla verità.
- Si delinea così la logica paradossale che governa la lotta fra la verità e la violenza: è la logica salvifica della croce che Pietro non aveva capito quando dissuadeva Gesù dall'andare incontro alla morte provocando la reazione sdegnata del Signore (Mt 16,23ss).
- L'amore sino alla fine, che è il cuore della missione di Gesù, trova nella violenza il suo perfetto contrario: fra Vangelo e violenza c'è radicale incompatibilità e la rinuncia a difendersi è annuncio di questa novità.

5

La difesa violenta tra umana prudenza e legge evangelica

- Così vanno letti gli insegnamenti sull'atteggiamento verso i nemici che raccomandano il perdono per le offese ricevute, anche se non proibiscono espressamente la legittima difesa (Mt 5,38-48, Lc 6,27-36; Rm 12,17-21). In Mt 5, 38-48, la nuova legge dell'amore viene contrapposta alla legge del taglione (essa rappresenta un vero progresso etico, limitando giuridicamente il diritto di vendetta privata per la difesa sociale).
- Il NT non si oppone apertamente alla legittima difesa, ma esclude la vendetta e propone di vincere il male col bene, confidando nella forza della carità, rifiutando la violenza, restituendo al nemico la sua dignità di figlio di Dio nel perdono. "Porgere l'altra guancia" è un gesto simbolico che esprime il rifiuto di ogni forma di violenza.
- Questo spirito nuovo anima i comportamenti e gli insegnamenti della comunità apostolica (cfr. 1Cor 6,1-8; 1Pt 2,18-25), tanto che i Padri della Chiesa più antichi sollevano obiezioni contro ogni forma di difesa violenta, soprattutto se spinta sino alla soppressione dell'aggressore.

6

La dottrina tradizionale sulla legittima difesa

- Sant'Agostino, che pure ammette l'uccisione di un nemico in guerra e di un eretico o di un reo da parte dell'autorità civile, nega al singolo il diritto a uccidere per difendere qualche bene personale, inclusa la vita.
«Come posso pensare che siano liberi dal desiderio disordinato (*libido*) coloro che difendono con le armi quei beni, come la vita, la libertà, la pudicizia, che possono perdere anche senza volerlo o, se non lo possono, a che serve spingersi per questi stessi beni fino all'uccisione di un uomo?»
S. AGOSTINO, *De libero arbitrio*, I,5,11 (PL 32,1227)
- Dal V sec. si ha una progressiva accoglienza della teoria dell'uso difensivo della violenza, insieme alla pena di morte e alla dottrina della guerra giusta, come tentativo di sintesi tra nuova religione e tradizione greco-romana e per necessità pratica di una morale cristiana che passasse dai valori ideali alle concrete problematiche storiche.
- Giustiniano nel *Codex Juris Civilis* (530) codificò il principio della legittima difesa: «*Vim vi repellere licere Cassius scribit idque ius natura comparatur, apparet autem, inquit, ex eo arma armis repellere licere*».

7

La dottrina tradizionale sulla legittima difesa

- In seguito si stabilirono con precisione i limiti di una *non punibilità* della difesa violenta in certe circostanze, mentre solo con il giusnaturalismo si avrà la piena giustificazione di un diritto.
«*Quamvis vim vi repellere omnes leges et omnia iura permittant, quia tamen id debet fieri cum moderamine inculpatae tutelae, non ad sumendam vindictam, sed ad iniuriam propulsandam*»
INNOCENZO III, *Decretalia Gregorii IX*, V,12,18
- Il CIC 1983 can. 1323 non afferma esplicitamente che esiste un diritto ad usare la violenza, ma che l'uso della violenza a certe condizioni non configura un delitto in senso giuridico: si tratta, cioè, di una situazione di estrema gravità in cui la legge umana, senza giustificare moralmente un atto di violenza sia pure difensiva, decide di non perseguirlo.
- Il principio della legittima difesa afferma che è lecito respingere la violenza (fisica) con un'azione contro l'aggressore, a 3 condizioni: 1. aggressione ingiusta in atto; 2. minimo indispensabile per respingere l'aggressione; 3. il male arrecato sia proporzionato al bene difeso.

8

La dottrina tradizionale sulla legittima difesa

- **AGGRESSIONE:** un'azione mirante oggettivamente al danno di qualcuno, sia nell'integrità fisica della persona, sia a ciò che le appartiene (beni materiali, sentimento del pudore, ecc.). Deve essere
- **IN ATTO:** se fosse già avvenuta si tratterebbe di vendetta; se dovesse ancora avvenire, respingerebbe solo un'intenzione. È difficile stabilire confini rigorosi e determinare quando, di fatto, una aggressione inizia o finisce, potendo essa articolarsi in atti aggressivi distinti e coordinati.
- **INGIUSTA:** l'aggressione può essere giusta solo se proviene dalla pubblica autorità sulla base di leggi non palesemente contrarie al BC.
- Un punto discusso è l'oggettività dell'ingiustizia: un soggetto che manchi dell'uso di ragione può essere considerato aggressore oggettivamente ingiusto, mentre soggettivamente non ha colpa, non essendo moralmente responsabile (cfr. *Ev.V.*, 55). «Colpa e innocenza sono categorie che vengono a perdere tutta la loro pregnanza etica e possono continuare ad essere predicate solo attraverso un riferimento formalistico alla stretta legalità dei comportamenti concreti» (D'AGOSTINO).

9

La dottrina tradizionale sulla legittima difesa

- **MINIMO DI VIOLENZA:** è lecito ricorrere alla violenza solo se non si presenta alla convinzione soggettiva dell'agredito altra via (fuga, richiesta di aiuto, mezzi non violenti). Ricorrere a mezzi violenti quando si può evitare un danno ricorrendo a mezzi non violenti è illecito.
- **CONVINZIONE SOGGETTIVA:** l'agredito può sbagliarsi circa l'effettiva forza o capacità o volontà di nuocere dell'aggressore, e può essere ingannato dall'emozione o dalla paura. Si deve tener conto che le decisioni sono rapide e quasi irriflesse. L'educazione morale e civica deve orientare a un profondo rispetto per l'integrità fisica altrui, così da rendere sempre pensosi e cauti, anche in momenti drammatici, quando si tratti di deliberare sulla violazione di tale integrità.
- **PROPORZIONE:** si richiede che ci sia una proporzione ragionevole fra bene difeso e male arrecato, sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo (la vita umana non è paragonabile al valore strumentale dei beni terreni). Non è mai giusto difendere i propri beni materiali a prezzo dell'integrità fisica o della vita dell'aggressore, salvo quando fossero condizione immediata e imprescindibile per la mia sopravvivenza.

10

La dottrina tradizionale sulla legittima difesa

- L'annuncio morale cristiano non può conoscere tentennamenti nel respingere in modo netto ogni sproporzione qualitativa e ogni confusione assiologica fra i beni difesi e il bene della vita (cfr. condanna di proposizioni lassiste in DS 2037-9; DS 2130-3).
- Si configura così il *moderamen inculpatae tutelae*, che ha un significato morale più profondo di un semplice elenco di condizioni oggettive: è espressione esteriore di una situazione interiore di rifiuto dell'odio, di rinuncia alla vendetta e di ricerca di carità, in quanto l'agente deve sforzarsi di recare il minor male possibile a chi lo sta aggredendo.
- Ora resta da vedere come la legittima difesa venga giustificata di fronte alle responsabilità del cristiano nei confronti della vita. Se nel NT non si rintraccia un divieto esplicito della legittima difesa, la logica dell'amore e del perdono sembrano condurre all'abbandono della difesa violenta ed è stata perciò costante preoccupazione dei teologi l'elaborazione di argomenti razionali capaci di giustificare l'uso della violenza contro il prossimo, sia pure a scopo difensivo.

11

La giustificazione della legittima difesa

- **L'INGIUSTA AGGRESSIONE:**
 - Il diritto alla vita e all'integrità fisica dell'aggredito prevalgono sull'analogo diritto dell'aggressore, poiché con l'ingiustizia dell'aggressione l'aggressore si pone fuori della salvaguardia del diritto, sia positivo sia naturale. Il diritto alla tutela della vita dell'aggredito può essere conseguito usando ogni mezzo disponibile nei confronti dell'aggressore ingiusto.
 - L'esercizio del diritto/dovere di difesa è di norma riservata alla pubblica autorità, ma quando il ricorso ad essa è impossibile e altri mezzi non sono disponibili, il singolo riprende *per modum actus* la libertà di difesa trasferita allo Stato in forza del patto sociale: egli agisce come tutore del bene comune perché in tali casi non è solo in gioco il bene dell'aggredito, ma anche il bene della società, che richiede sempre la tutela della giustizia.
- HEGEL vede nell'uccisione per legittima difesa la negazione della negazione di un diritto; ALIMENA vi vede l'ostacolo alla consumazione dell'ingiustizia. Si tratta di argomenti rispondenti all'esperienza morale comune che rifiuta di mettere sullo stesso piano i diritti del giusto e dell'ingiusto.

12

La giustificazione della legittima difesa

- Non mancano gli aspetti problematici: la perdita del diritto alla tutela da parte dell'aggressore presupporrebbe che l'ingiustizia sia soggettivamente colpevole e imputabile, perché nessuno può porsi fuori dell'ordine giuridico senza libera scelta.
- Di fronte all'aggressore solo materialmente ingiusto, ma innocente di per sé, cade ogni interesse sociale alla repressione dell'ingiustizia ed ogni giustificazione etica al diritto di usare la violenza contro di lui.
- In base a questi argomenti, il diritto di legittima difesa si potrebbe esercitare solo contro un aggressore soggettivamente ingiusto, per cui dovrebbe essere considerata illecita l'uccisione del fanciullo o dell'amente che mi puntano contro una pistola carica, o del fanciullo o dello zoppo che mi intralciano la fuga da un malfattore.
- L'applicazione del principio così definito risulta, però, di difficile applicabilità pratica: chi può essere giudice dell'animo altrui, anche nel momento in cui l'altro mi aggredisce? La necessità logica che l'ingiustizia sia soggettiva, cioè che l'animo dell'aggressore sia malvagio, richiede per la legittima difesa un giudizio che nessuna creatura umana è in grado di dare.

13

La giustificazione della legittima difesa

- Un'altra posizione non ammette la disponibilità della vita dell'ingiusto aggressore e si sforza di applicare il principio del duplice effetto.
- «Nulla vieta che ci siano due effetti di un unico atto, dei quali uno soltanto è nell'intenzione (dell'agente), mentre l'altro non è nell'intenzione... Dall'atto di uno che si difende può seguire un duplice effetto: uno è la conservazione della propria vita, l'altro l'uccisione dell'aggressore»
TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II^{ae}, q. 64, a. 7, resp.
- Tommaso analizza acutamente l'*animus* di colui che si difende: l'intenzione che genera l'atto di difesa proviene dall'istinto di conservazione e non da odio verso l'aggressore. «*Illicitum est quod homo intendat occidere hominem ut seipsum defendat*». L'istinto di conservazione scatta prima dell'odio o del livore. Se uno alimentasse nel cuore odio verso l'aggressore, questa difesa diventerebbe illecita: «*Ibi (scil. Rom 12, 19) prohibetur defensio quae est cum livore vindictae*».
- Autori antichi (Lugo) e molto più Autori moderni non hanno condiviso questa impostazione rifiutando l'applicazione del principio del duplice effetto alla legittima difesa dal momento che la violenza contro l'aggressore è il mezzo, cercato e inteso direttamente.

14

La giustificazione della legittima difesa

- «La conservazione della propria vita si ottiene più con il ferimento che mentre si ferisce» (ZALBA). Il ragionamento potrebbe valere solo per l'uccisione conseguente eventualmente al ferimento necessario per impedire l'atto aggressivo (CATHREIN).
- In realtà, Tommaso cerca un'ardua sintesi tra l'indubitabile esperienza morale umana che percepisce la difesa dall'aggressione come una primordiale forma di giustizia, e l'*ethos* cristiano che insegna il valore della sopportazione delle offese e delle ingiustizie e orienta il cuore dell'uomo all'amore dei nemici sino alla fine.
- Nella prospettiva evangelica, la rinuncia alla difesa violenta rappresenta senza dubbio una scelta preferibile. «Non sembra bene che un uomo cristiano, giusto e saggio debba cercare di conservarsi la vita attraverso la morte di un altro» AMBROGIO, *De officiis*, III,4,27 (PL 16,153)
- Tommaso nel definire i termini cristianamente accettabili della legittima difesa, usa espressioni molto caute: «Non è necessario per la salvezza che una persona rinunci ad un atto di difesa proporzionata (*moderatae tutelae*) per evitare l'uccisione di un altro» S.Th., II-II^{ae}, q. 64, a. 7, resp.

15

Un'etica in cammino

- L'attuale esperienza morale dell'umanità, la Tradizione e il Magistero sono concordi nell'ammettere, a certe condizioni, l'uso della violenza a scopo difensivo.
- La legittima difesa e le sue regole tradizionali rappresentano una sorta di minimo etico, mentre un'etica dei massimi, come l'etica cristiana, deve proporre come ideale la rinuncia alla autodifesa.
- GATTI parla di un realistico compromesso etico che deriva dallo scarto fra la profezia cristiana e le sue attuazioni storiche: «Questo compromesso può ancora essere chiamato etico non perché esaurisca le esigenze della morale evangelica, ma nel senso che, fissando le condizioni minimali per l'esercizio della difesa violenta, stabilisce la soglia al di sotto della quale si trova il disordine morale assolutamente incompatibile con le esigenze del Regno. Esso prende atto della situazione di violenza e quindi di oggettiva lontananza dal modello evangelico di convivenza in cui si trova il mondo in questa fase interlocutoria della storia della salvezza, ma solo per denunciarla e sollecitarne un superamento, di cui peraltro preventiva gradualità e lentezze».

16

Un'etica in cammino

- Alcune precisazioni sulla dottrina tradizionale della legittima difesa:
 - L'annuncio morale cristiano deve esser presentato nella sua interezza ed esigenza, come appello a preferire lasciarsi uccidere prima che uccidere;
 - Non si può imporre in assoluto, come dovere stretto di coscienza, tale condotta;
 - Sarebbe preferibile restringere l'ingiustizia dell'aggressore all'ingiustizia soggettiva, e proclamare illecita l'uccisione del soggetto privo di consapevolezza;
 - Si deve intendere il concetto di proporzionalità in modo rigoroso.
- Diverso è invece il discorso quando si parla della difesa altrui: non posso imporre la scelta di subire violenza a un altro che sia affidato alla mia protezione, sia stabilmente sia occasionalmente. In tal caso, la legittima difesa si configura infatti come «un dovere grave per chi sia responsabile della vita di altri» (Ev.V. 55; CCC 2265)
- La morale recente ha spesso cercato di rileggere alla luce di questo principio il diritto dei governanti di provvedere, come *extrema ratio*, con mezzi violenti alla tutela della vita dei cittadini (GS 79), sostenendo la guerra difensiva come forma di guerra giusta.